



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Rep. Atti n. *89/CSA del 13 giugno 2013*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 giugno 2013:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010", che, all'articolo 1, delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

VISTA la nota pervenuta in data 7 maggio 2013, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 marzo 2013;

VISTA la lettera in data 9 maggio 2013, con la quale lo schema di provvedimento indicato in oggetto è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 14 maggio 2013, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver formulato talune osservazioni sullo schema di decreto in esame, hanno rappresentato la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di poter avanzare specifiche richieste di modifiche dello schema medesimo;

CONSIDERATO che, nel corso del successivo incontro tecnico svoltosi il 21 maggio 2013, i rappresentanti dei Ministeri interessati e quelli delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato talune richieste di modifiche dello schema di provvedimento in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola con le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica del 21 maggio 2013 e contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato A, parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Graziano Delrio

Allegato A

CONSEGNAZIONE ALLA SEGRETERIA
DEL 13-6-2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/035/SR03/C7



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA
SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
REGOLAMENTO CE N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 2009
RELATIVO ALLE CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE LA MACELLAZIONE O
L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole sullo schema di D.lgs. con le modifiche concordate nel gruppo tecnico misto del 21 maggio 2013 e riportate di seguito:

TESTO SCHEMA DI DECRETO	EMENDAMENTI DELLE REGIONI
	Richiesta emendativa ritenuta accoglibile con riformulazione da parte dei Ministeri interessati e condivisa dalle Regioni
Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)	Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)
1. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento, nonché dell'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della Salute e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.	1. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonché all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)	Richieste emendative ritenute accoglibili Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)
3. fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 1, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie violata è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi.	Dopo la parola "pecuniaria" cassare la parola "prevista"

<p align="center">Art. 6</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.</p>	<p>Cassare le parole "paragrafo 1"</p>
<p align="center">Art. 11</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della tutela del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo S, del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.</p>	<p>Sostituire le parole "paragrafo S" con le parole "paragrafo 5".</p>
<p align="center">Art. 12 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)</p>	<p>Nella rubrica inserire dopo la parola "pecuniarie" le parole "di spettanza statale"</p>
	<p>Introdurre nel testo la seguente clausola di salvaguardia: "Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione".</p>

Roma, 13 giugno 2013

